

CONVENZIONE QUADRO

TRA

il **Centro Interuniversitario di Ricerca Bioetica (C.I.R.B.)** con sede in Napoli, alla via Mezzocannone n. 8, C. F. 00876220633, rappresentata dal Prof. Andrea Patroni Griffi, in qualità di Direttore *p.t.* nato a Napoli il 28.10.1969, domiciliato per la carica presso la sede Centro, d'ora in poi denominata singolarmente "**C.I.R.B.**" e congiuntamente "**Parti**",

E

il **Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli**, con sede in Napoli, presso il Centro Direzionale - Piazza Coperta, C.F. 80013690633, rappresentato dall' Avv. Antonio Tafuri, in qualità di Presidente *p.t.* nato a Napoli il 18.8.1966, domiciliato/a per la carica presso la sede del Consiglio dell'Ordine, d'ora in poi denominato singolarmente "**Ordine**" e congiuntamente "**Parti**",

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

Articolo 1

Le Parti si impegnano reciprocamente, nell'ambito e nel rispetto delle specificità e finalità istituzionali, secondo le rispettive normative e per quanto di competenza di ciascuno, a promuovere, sviluppare e consolidare opportunità e iniziative di collaborazione sui temi della bioetica e del biodiritto e in particolare:

- predisporre e realizzare un programma di attività teso in particolare allo studio e/o alla ricerca;
- organizzare e partecipare a conferenze, convegni, eventi, seminari, laboratori e incontri di studio;
- riconoscere agli Avvocati partecipanti i crediti formativi previsti per le iniziative culturali organizzate dal CIRB;

- scambiare informazioni e materiale scientifico e didattico di interesse comune;
- pubblicare testi, articoli e materiale informativo a carattere divulgativo;
- organizzare iniziative di alta formazione di reciproco interesse per tutti i profili facenti capo ai soggetti firmatari della convenzione, che possono essere ospitate in una o in entrambe le Parti;
- costruire una rete di relazioni, collaborazioni e scambi con soggetti pubblici e privati;
- partecipare a bandi competitivi per il finanziamento di progetti di ricerca;
- promuovere e diffondere la conoscenza e l'utilizzo degli strumenti normativi;
- elaborare analisi di impatto della regolamentazione (AIR) ovvero predisporre progetti di legge da sottoporre all'esame dei soggetti competenti.

Articolo 2

La presente convenzione segna lo sviluppo della collaborazione tra le Parti e potrà estendersi a tutti gli ambiti di interesse. Gli obiettivi specifici da raggiungere, le responsabilità peculiari e i risultati previsti saranno dettagliati di volta in volta nei singoli progetti concepiti e implementati nel contesto generale della presente convenzione quadro.

Articolo 3

I soggetti firmatari si impegnano a rendere possibile l'attuazione degli obiettivi di cui all'art. 2 mediante l'utilizzo di mezzi, risorse umane e disponibilità. In particolare, per realizzare quanto sarà individuato di volta in volta come obiettivo specifico, ci si avvarrà delle reciproche conoscenze e competenze e si valuterà se estendere dette conoscenze e competenze a quelle di altri Enti o Istituzioni con cui stipulare appositi partenariati, anche nell'intento di attivare possibili finanziamenti.

Articolo 4

Ciascuna delle Parti si impegna, ai fini della realizzazione della presente convenzione, a nominare un proprio referente con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione. I referenti rispondono del loro operato ai rispettivi rappresentanti legali. Per il C.I.R.B. il referente è il Direttore p.t. Prof. Andrea Patroni Griffi; per l'Ordine il referente è il Presidente p.t.



Avv. Antonio Tafuri. In caso di sostituzione del proprio referente ciascuna Parte informerà l'altra non appena possibile con comunicazione scritta.

Articolo 5

Le Parti si impegnano a dare adeguata visibilità alla presente convenzione, attraverso la sua pubblicazione nelle sedi apposite.

Articolo 6

La presente convenzione costituisce unicamente quadro di riferimento secondo le disposizioni di cui al precedente art. 2. I soggetti firmatari definiranno concordemente con ulteriori successivi accordi le singole iniziative nonché le modalità per la gestione dei relativi aspetti economici, secondo le rispettive norme e regolamenti interni di riferimento.

Articolo 7

I risultati dell'attività di ricerca saranno condivisi da entrambe le Parti. Ogni diritto di eventuale sfruttamento dei risultati ottenuti dalle attività realizzate nell'ambito della presente convenzione sarà oggetto di specifico accordo. Le Parti potranno utilizzare e divulgare in qualsiasi forma, in tutto o in parte, tali risultati con il preventivo consenso scritto dell'altra parte contraente.

Articolo 8

La presente convenzione ha durata di sei anni, a decorre dalla data della sottoscrizione, e si intende tacitamente rinnovata per altri sei anni salvo eventuale recesso scritto da far pervenire, via PEC o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, entro la scadenza dei sei anni.

Articolo 9

Le Parti si impegnano, nel rispetto della più assoluta riservatezza, a non comunicare né diffondere presso terzi qualsiasi dato, informazione o notizia inerente la controparte e le reciproche attività di cui verranno a conoscenza, anche in conformità alla normativa vigente in materia di protezione di dati personali, ove applicabile, nonché nel rispetto delle norme deontologiche derivanti dalla presente.

Articolo 10

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che i dati personali contenuti nella presente convenzione (*i.e.* dati identificativi e di contatto dei rappresentanti legali e del personale delle Parti), ovvero in ogni modo comunicati o acquisiti nel corso dell'esecuzione del contratto stesso, saranno trattati conformemente alla vigente normativa privacy europea (Reg. UE 2016/679 "GDPR") e nazionale (d.lgs. 196/2003 e s.m.i).
2. I predetti dati saranno conservati per la durata dell'intero rapporto contrattuale e comunque sino al termine prescrizione di legge. Resta inteso che gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. GDPR non incompatibili con le finalità del trattamento in atto.
3. Qualora l'attività oggetto della presente convenzione comporti il trattamento di dati personali di terze Parti per conto del Titolare del trattamento (CIRB o Ordine), i reciproci obblighi saranno disciplinati in apposito "*data protection agreement*" (accordo per la protezione dei dati personali), debitamente sottoscritto dalle Parti.

Articolo 11

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione, applicazione o risoluzione della presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo, le Parti eleggono quale Foro unico competente il Foro di Napoli.

Articolo 12

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, le Parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Articolo 13

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso ai sensi dell'art.4 – Tariffa Parte II del D.P.R. n. 131/1986. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Articolo 14

La presente convenzione è in due versioni equivalenti e firmata in due esemplari originali, che saranno custoditi presso ciascuna delle Parti.



**Centro
Interuniversitario
di Ricerca
Bioetica**



**Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di Napoli**

Napoli,

**Centro Universitario di Ricerca Bioetica
Direttore
Prof. Andrea Patroni Griffi**

**Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Napoli
Presidente
Avv. Antonio Tafuri**